

sopra ciò, di cui è stato accusato, o avesse alcuni punti da esaminarsi. In caso che il reo ne proponga, l'Avvocato li pone in forma, e gli dà all'Inquisitore. Se gli ricerca ancora, se abbia alcun testimonio della sua buona credenza: se vi sono, si mandano a chiamare, e si esaminano dall'Inquisitore; notando, che i congiunti sino al quarto grado non possono esser ammessi. Quando poi l'Avvocato ed il Procuratore sono licenziati, danno un giuramento di non aver copia della difesa fatta al reo, e che di questo non parleranno con chicche sia. Ma al reo non si comunicano nè le deposizioni dei testimonj favorevoli a lui, nè dei contrarj.

Oltre a questo v'è un'altra sorta di processo nell'Inquisizione contra coloro che si uccisero da se, o morirono di morte naturale nelle prigioni. Quello contra i primi è brieve, bastando quell'atto per convincerli come rei dell'eresia, di cui sono accusati. Contra i secondi si fa dall'Avvocato Fiscale, come se il reo fosse in vita. I congiunti e gli amici del reo, o qualunque altro che abbia da proporre qualche cosa in difesa del defunto, sono per pubblico editto chiamati a comparire avanti l'Inquisitore in termine di quaranta giorni per dare le sue difese; se a questa intimazione niuno comparisce per la difesa, il morto si condanna come